



Ordine degli Avvocati di Lecce

COMUNICATO EX ART. 7

LEGGE PROFESSIONALE (31/12/2012 N. 247)

Come noto l'art. 7 Legge Professionale ha previsto che, al momento dell'iscrizione, deve essere depositata una attestazione scritta, da inserire nel fascicolo personale, dalla quale deve risultare:

- 1) Il luogo ove la professione viene svolta in modo prevalente che deve coincidere con il Circondario del Tribunale di Lecce;
- 2) SE SUSSISTANO RAPPORTI DI PARENTELA, CONIUGIO, AFFINITA' E CONVIVENZA CON MAGISTRATI, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive comunicazioni (ordinamento giudiziario).

Il Consiglio inoltre, ha deliberato che analoga dichiarazione debba essere depositata da tutti quei colleghi che abbiano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con Giudici Onorari (GOT), Vice Procuratori (VPO) e Giudici di Pace (GdP). SI RAMMENTA PERTANTO CHE OGNI VARIAZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA dall'iscritto all'Ordine, che ne rilascia apposita attestazione e che, in mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato;

- che l'Avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale (Lecce) deve darne immediata comunicazione scritta sia all'Ordine di iscrizione, sia all'Ordine del luogo ove si trova l'ufficio. LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INNANZI INDICATI (ART. 7 CO. 1 E 3) COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE.

Lecce, 2 Marzo 2016

IL PRESIDENTE
Avv. Raffaele FATANO